

LEGGE REGIONALE N. 45 DEL 6-10-1998
REGIONE LAZIO
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL LAZIO (ARPA).

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio N. 29 del 20 ottobre 1998
Supplemento Ordinario n. 3

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalita' e oggetto)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate allo sviluppo ed al potenziamento della tutela ambientale attraverso la definizione e la realizzazione di un sistema regionale permanente di protezione e di informazione ambientale basato su controlli oggettivi, attuabili e comparabili dal punto di vista scientifico.

2. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1 ed in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, la Regione provvede a:

- a) istituire l'agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio, di seguito denominata ARPA;
- b) coordinare le attivita' dell'ARPA con quelle degli Enti locali, delle aziende unita' sanitarie locali, di seguito denominate Aziende USL e con quelle dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.

ARTICOLO 2

(Istituzione dell'ARPA)

1. E' istituita l'ARPA quale ente strumentale della Regione, dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, tecnico-giuridica, patrimoniale e contabile.

2. L'ARPA svolge le attivita' tecnico-scientifiche d'interesse regionale di cui all'articolo 01 del d.l. 496/1993, convertito con modificazioni dalla l. 61/1994, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, utili alla Regione, alle province, ai comuni singoli o associati, alle comunita' montane e alle aziende USL. Svolge, altresì, le ulteriori attivita' tecniche indicate dall'articolo 3.

3. L'ARPA esercita le attivita' di cui al comma 2 nell'ambito degli indirizzi programmatici della Regione in materia ambientale ed in coordinamento con le attivita' di prevenzione svolte da altri enti pubblici.

4. L'ARPA ha sede in Rieti.

ARTICOLO 3

(Attività dell'ARPA)

1. Le attività svolte dall'ARPA consistono, in particolare, in:

a) attività di vigilanza, di controllo ed accertamento tecnico attraverso sopralluoghi, ispezioni, campionamenti, misure, analisi di laboratorio, acquisizione di documentazioni ed altre forme, anche su segnalazione di altri enti ed istituzioni, cittadini singoli ed associati, con specifico riguardo a:

- 1) le condizioni ambientali, le fonti e le cause di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque, del suolo e del sottosuolo, i rischi biologici, chimici e fisici per l'ambiente;
- 2) l'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione dell'ambiente dalle radiazioni e dai campi elettromagnetici;
- 3) gli interventi per la tutela, il risanamento, il recupero dell'ambiente;
- 4) il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale;

b) attività di consulenza, ricerca ed assistenza tecnico-scientifica a favore della Regione, degli enti locali e degli enti gestori delle aree naturali protette relativamente all'esercizio delle rispettive competenze istituzionali in materia ambientale, tra le quali:

- 1) verifica della congruità e dell'efficacia tecnica della normativa in materia ambientale;
- 2) formulazione di pareri e proposte relativi ai criteri per la definizione degli standard di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo e dei limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti;
- 3) supporto tecnico-progettuale per la pianificazione degli interventi ambientali di area vasta di competenza regionale e per la predisposizione dei piani e progetti ambientali di competenza degli enti locali;
- 4) supporto tecnico-scientifico per la valutazione di impatto ambientale e per le istruttorie relative all'approvazione di progetti ed al rilascio di autorizzazioni in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti, trattamento delle acque reflue, scarichi nelle acque superficiali e sotterranee e sul suolo, emissioni in atmosfera, risparmio energetico ed uso razionale dell'energia, inquinamento acustico, rischio da amianto, radiazioni ionizzanti e campi elettromagnetici;
- 5) supporto tecnico-scientifico per la valutazione e la prevenzione del rischio di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni;
- 6) supporto tecnico-scientifico per l'adozione delle azioni di risarcimento del danno ambientale;

c) attività di supporto tecnico-analitico per i dipartimenti di prevenzione delle aziende USL, ad eccezione delle

- specifiche attività demandate ad altri enti ed istituti da leggi regionali o nazionali;
- d) attività informativa sullo stato dell'ambiente mediante comunicazione di dati al sistema informativo regionale per l'ambiente (SIRA);
 - e) promozione di iniziative di ricerca di base ed applicata sulle forme di tutela degli ecosistemi, sui fenomeni, cause e rischi dell'inquinamento, sullo sviluppo di tecnologie pulite e dei prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, sulle applicazioni del marchio CE di qualità ecologica e del sistema di ecogestione e audit;
 - f) cooperazione a livello tecnico e scientifico con l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ed altri enti ed istituzioni di ricerca del settore;
 - g) collaborazione con l'osservatorio epidemiologico regionale del Lazio di cui alla legge regionale 13 febbraio 1991, n. 8 e con l'istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana di cui alla legge regionale 22 settembre 1978, n. 64 e successive modificazioni, sulla base delle rispettive specifiche attività e degli indirizzi generali di programmazione in materia della Regione;
 - h) collaborazione, nei casi di emergenza, con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile ivi comprese le attività antincendio;
 - i) cooperazione in programmi di ricerca nazionali e comunitari nelle materie di competenza;
 - l) gestione della sezione regionale del catasto dei rifiuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche, in collegamento con la sezione nazionale del catasto stesso.

ARTICOLO 4

(Organi dell'ARPA)

1. Sono organi dell'ARPA:

- a) il direttore generale;
- b) il collegio dei revisori.

ARTICOLO 5

(Direttore generale)

1. Il direttore generale è nominato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea;
 - b) comprovata professionalità ed esperienza nella direzione di organizzazioni complesse.
2. Il direttore generale ha la legale rappresentanza dell'ARPA ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione dell'ARPA, nonché del rispetto delle direttive regionali.
3. Il direttore generale provvede alla direzione dell'ARPA e, in particolare:
- a) all'adozione dello statuto;
 - b) all'adozione del regolamento;

- c) all'adozione della pianta organica nell'ambito della dotazione organica prevista dal regolamento;
- d) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto generale;
- e) all'adozione dei programmi di intervento annuali e pluriennali;
- f) all'adozione del tariffario per le consulenze e le prestazioni erogate a terzi;
- g) alla nomina dei direttori tecnico ed amministrativo di cui all'articolo 12 e dei direttori delle sezioni provinciali di cui all'articolo 13;
- h) all'assegnazione degli obiettivi e delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali alle strutture dell'ARPA, nonché alla verifica sul loro utilizzo;
- i) alla verifica della qualità dei servizi.

4. Il direttore generale presenta alla Giunta regionale, in allegato al rendiconto generale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

5. Il direttore generale, per l'esercizio delle proprie funzioni, è coadiuvato da due vicedirettori nominati, con unica votazione, dal Consiglio regionale tra le persone in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

6. Il rapporto di lavoro del direttore generale e dei vice direttori generali è a tempo pieno ed è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale. La Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i contenuti di tali contratti e determina gli emolumenti del direttore generale facendo riferimento a quelli previsti per il direttore generale delle aziende USL del Lazio. Gli emolumenti dei vice direttori generali sono stabiliti nella misura del settantacinque per cento di quelli spettanti al direttore generale. L'incarico di direttore generale e di vice direttore generale è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche.

7. Il Consiglio regionale può revocare il direttore generale nel caso di grave inosservanza degli atti regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento.

8. In fase di prima attuazione il direttore generale e i vice direttori generali sono nominati entro trenta giorni dalla data di adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento di cui al comma 6.

ARTICOLO 6

(Collegio dei revisori)

1. Il Consiglio regionale nomina i tre membri effettivi del collegio dei revisori e i due membri supplenti scegliendoli tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni.

2. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il proprio presidente.

3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARPA ed in particolare esprime il parere sulla conformita' del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge.

4. Il collegio dei revisori riferisce ogni trimestre sui risultati dell'attivita' di controllo di cui al comma 3 al direttore generale ed alla Giunta regionale.

5. Ai membri del collegio dei revisori e' corrisposto un compenso annuo lordo pari al dieci per cento di quello del direttore generale dell'ARPA. Al presidente spetta una maggiorazione pari al venti per cento del compenso corrisposto agli altri componenti. Ai membri del collegio dei revisori spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

ARTICOLO 7

(Statuto e regolamento dell'ARPA)

1. Entro sessanta giorni dalla nomina, il direttore generale adotta lo statuto, che e' approvato con deliberazione della Giunta regionale, in cui sono indicate le competenze e le modalita' di funzionamento di ciascun organo, le forme per lo svolgimento dell'attivita' dei due vicedirettori, nonche' le norme di organizzazione e di controllo interni, le procedure per la formazione degli strumenti contabili ed i centri di costo per la tenuta di una contabilita' di tipo economico.

2. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di adozione dello statuto di cui al comma 1, il direttore generale adotta il regolamento, che e' approvato dalla Giunta regionale, nel quale sono definiti:

- a) l'assetto organizzativo in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 11, 12 e 13, nonche' il funzionamento e le attivita' istituzionali delle varie strutture dell'ARPA;
- b) la dotazione organica;
- c) le forme ed i modi di coordinamento con l'osservatorio epidemiologico regionale;
- d) le forme di consultazione sul programma di intervento annuale con le associazioni imprenditoriali di categoria, con le organizzazioni sindacali, con le associazioni ambientaliste e di tutela degli interessi diffusi;
- e) le incompatibilita' ed i rapporti tra l'attivita' svolta a favore degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, e quella svolta a favore di terzi per i fini di cui all'articolo 18, comma 1.

ARTICOLO 8

(Bilancio di previsione, rendiconto generale e programmi di intervento dell'ARPA)

1. Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione, nonche' il rendiconto generale, adottati dal direttore generale e corredati dai pareri del collegio dei revisori, sono approvati dal Consiglio regionale con le modalita' di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 e successive

modificazioni.

2. Il Consiglio regionale approva, altresì, i programmi di intervento annuali e pluriennali, adottati dal direttore generale tenendo conto delle direttive emanate dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 9

(Vigilanza e controllo)

1. Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto regionale, spettano alla Giunta regionale la vigilanza ed il controllo sull'ARPA.

2. La Giunta regionale in particolare:

a) emana direttive per la gestione dell'ARPA al fine di garantirne la conformità agli indirizzi della programmazione regionale;

b) verifica l'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tale fine, l'acquisizione di atti e disporre ispezioni;

c) esercita il controllo di legittimità, sotto il profilo della conformità alle norme vigenti e alle direttive emanate dalla Giunta regionale, sugli atti adottati dal direttore generale ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere c) e g), che divengono esecutivi se, entro trenta giorni dalla data di ricezione, la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento o non chiede chiarimenti;

d) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte del direttore generale, previo invito a provvedere entro un congruo termine;

e) esercita il controllo sugli organi:

1) dichiarando la decadenza di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale;

2) dichiarando la decadenza del direttore generale in caso di ripetute e gravi violazioni di disposizioni normative ovvero di grave disavanzo nella gestione dell'ARPA, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale e provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo direttore generale.

ARTICOLO 10

(Comitato regionale di indirizzo e verifica)

1. Al fine di consentire la partecipazione degli enti locali all'azione di indirizzo e verifica da parte della Regione del sistema regionale di protezione ambientale, è istituito il comitato regionale di indirizzo e verifica, che è composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, che lo presiede, o suo delegato;

b) l'Assessore regionale competente in materia di sanità o

- suo delegato;
- c) l'Assessore regionale competente in materia di politiche per la qualita' della vita o suo delegato;
 - d) tre consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;
 - e) i presidenti delle province o loro delegati;
 - f) tre sindaci designati dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) o loro delegati.
2. Il comitato regionale di indirizzo e verifica e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla nomina del direttore generale dell'ARPA. La mancata designazione di uno o piu' dei componenti di cui al comma 1, lettere d) ed f), non impedisce la costituzione del comitato. Il Presidente della Giunta regionale procede all'integrazione della composizione del comitato al momento della presentazione delle designazioni mancanti.
3. Le riunioni del comitato regionale di indirizzo e verifica sono valide quando e' presente la maggioranza dei componenti previsti dal comma 1.
4. Il comitato di indirizzo e verifica formula proposte alla Giunta regionale in merito alle:
- a) direttive generali per la formulazione dei programmi di intervento dell'ARPA di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e), nel rispetto della programmazione regionale;
 - b) valutazioni sui risultati delle attivita' svolte dall'ARPA, tenendo conto della relazione di cui all'articolo 5, comma 4.
5. Il comitato di indirizzo e verifica esprime, altresì, parere alla Giunta regionale per l'approvazione del tariffario relativo alle consulenze e alle prestazioni erogate a terzi ai sensi dell'articolo 18.

ARTICOLO 11

(Organizzazione dell'ARPA)

1. L'ARPA e' articolata in una struttura centrale e in sezioni provinciali ai sensi degli articoli 12 e 13 e secondo i seguenti criteri:
- a) programmazione degli interventi;
 - b) sviluppo delle attivita' che a diverso titolo concorrono al perseguimento della protezione ambientale;
 - c) massima economicita' e flessibilita' di gestione in termini di efficacia ed efficienza;
 - d) integrazione tra le diverse aree di intervento ed uniformita' delle procedure tecniche ed amministrative di progettazione, esecuzione, elaborazione, valutazione e comunicazione degli interventi e delle prestazioni;
 - e) adozione di modalita' operative per sviluppare la progettualita' degli interventi, la verifica dei risultati conseguiti e la qualita' dei servizi resi.

ARTICOLO 12

(Struttura centrale)

1. La struttura centrale dell'ARPA svolge le funzioni

centralizzate relative al personale, al bilancio e alla ragioneria, al patrimonio, all'informazione, nonché alla promozione, al coordinamento e alla verifica di qualità delle attività'.

2. La struttura centrale è articolata in un servizio tecnico e in un servizio amministrativo, cui sono preposti rispettivamente il direttore tecnico ed il direttore amministrativo.

3. Il direttore tecnico ed il direttore amministrativo di cui al comma 2 sono nominati con provvedimento motivato del direttore generale, tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) comprovata esperienza nella direzione, rispettivamente tecnica ed amministrativa, di strutture pubbliche o private di media o grande dimensione.

4. Il rapporto di lavoro del direttore tecnico e del direttore amministrativo è a tempo pieno ed è regolato con contratto di diritto privato di durata quinquennale. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 6, definisce i contenuti di tale contratto e determina gli emolumenti facendo riferimento a quelli previsti per il direttore sanitario e amministrativo delle aziende USL del Lazio.

5. Il servizio tecnico è preposto alle seguenti funzioni:

a) promozione delle attività di ricerca;

b) coordinamento delle attività;

c) verifica di qualità delle attività svolte;

d) rilevazione dati e informazione e documentazione.

6. Il servizio amministrativo assolve alle funzioni relative a:

a) gestione, formazione e aggiornamento del personale;

b) bilancio e ragioneria;

c) patrimonio;

d) controllo di gestione.

ARTICOLO 13

(Articolazione delle sezioni provinciali)

1. Le sezioni provinciali dell'ARPA sono articolate in servizi tecnici e servizi territoriali, cui spettano i compiti istituzionali definiti dal regolamento di cui all'articolo 7.

2. Ogni sezione provinciale è diretta da un direttore nominato dal direttore generale nell'ambito del personale dirigenziale dell'ARPA.

3. Al fine di una migliore gestione delle risorse, il direttore generale organizza le sezioni provinciali sulla base delle competenze assegnate alle stesse e delle esigenze derivanti da particolari caratteristiche fisiche, economiche e produttive del territorio, affidando a singole sezioni provinciali, o loro articolazioni, funzioni interprovinciali o regionali di specializzazione.

ARTICOLO 14

(Comitati provinciali di coordinamento)

1. Per garantire la realizzazione degli obiettivi contenuti nell'accordo di programma di cui all'articolo 16 ed al fine di assicurare il coordinamento tecnico delle attività delle sezioni provinciali dell'ARPA con gli enti locali, con i dipartimenti di prevenzione delle aziende USL e con le sezioni provinciali dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana, presso ciascuna provincia sono istituiti i comitati provinciali di coordinamento con il compito di:
 - a) formulare proposte al direttore generale per la definizione del programma di intervento annuale per la parte relativa alle sezioni provinciali;
 - b) formulare proposte sull'accordo di programma di cui all'articolo 16, anche in relazione ad eventuali aggiornamenti dello stesso;
 - c) esaminare periodicamente lo stato di attuazione delle attività programmate per la parte relativa alle sezioni provinciali ed esprimere al direttore generale valutazioni e proposte.
2. I comitati provinciali di coordinamento sono composti da:
 - a) il responsabile della struttura della provincia competente in materia di ambiente, che lo presiede;
 - b) il responsabile della struttura del comune capoluogo competente in materia di ambiente;
 - c) il direttore della sezione provinciale dell'ARPA;
 - d) i responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle aziende USL della provincia;
 - e) il responsabile territoriale dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana.
3. I comitati provinciali di coordinamento sono convocati dai rispettivi presidenti almeno tre volte l'anno o su motivata richiesta, oltre che dei rispettivi componenti, della Regione o del direttore generale dell'ARPA. La prima convocazione avviene entro trenta giorni dalla data di nomina, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dei direttori di ciascuna delle sezioni provinciali dell'ARPA.
4. I comitati provinciali di coordinamento adottano un proprio regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento, prevedendo anche particolari forme di articolazione interna, ai fini dello snellimento dei lavori. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.

ARTICOLO 15

(Consulenze e collaborazioni)

1. L'ARPA stipula con l'agenzia europea per l'ambiente di cui al regolamento 1210/90/CEE, con l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e con altri enti ed istituti anche di ricerca internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività istituzionali, nonché di corsi di formazione professionale e aggiornamento del proprio personale.
2. L'ARPA può, inoltre, avvalersi di esperti di provata

competenza, con incarichi a tempo determinato, ai fini della soluzione di questioni cui non si possa fare fronte con il personale in servizio, nel rispetto delle disposizioni generali vigenti in materia.

3. Per l'espletamento delle attività rientranti tra i fini istituzionali, l'ARPA può bandire concorsi pubblici per borse di studio o di specializzazione, riservati a laureati e diplomati. Tali borse di studio non sono cumulabili con analoghe provvidenze disposte dallo Stato o da strutture pubbliche, né con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.

ARTICOLO 16

(Rapporti con la Regione, gli enti locali e le aziende USL)

1. La Regione e gli enti locali per l'esercizio, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, delle funzioni amministrative in materia ambientale, si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b).

2. I dipartimenti di prevenzione delle aziende USL per l'esercizio delle proprie funzioni in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanità pubblica sulla base delle normative vigenti e delle direttive comunitarie, si avvalgono del supporto tecnico-analitico dell'ARPA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c).

3. Per la definizione delle attività tecniche di supporto di cui ai commi 1 e 2, nonché per l'individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dall'ARPA, la Regione promuove un apposito accordo di programma con i soggetti interessati.

4. Con l'accordo di cui al comma 3 si individuano anche le funzioni di laboratorio di base e le relative dotazioni tecnologiche e strumentali dei servizi dei dipartimenti di prevenzione al fine di evitare sovrapposizioni di attività con i servizi dell'ARPA e di razionalizzare gli interventi.

5. La Regione, gli enti locali e le aziende USL possono stipulare apposite convenzioni con l'ARPA per prestazioni aggiuntive rispetto a quelle stabilite nell'accordo di programma e comunque nell'ambito delle competenze dell'ARPA stessa, inerenti alle proprie funzioni istituzionali, anche circoscritte per ambiti territoriali, funzionali e temporali. Tali convenzioni precisano i tempi ed i costi delle prestazioni aggiuntive.

ARTICOLO 17

(Esercizio integrato e coordinato delle funzioni tra ARPA e dipartimenti di prevenzione)

1. L'ARPA ed i dipartimenti di prevenzione esercitano le proprie attività in modo integrato e coordinato, sulla base del riparto di funzioni operato nell'allegato A in attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1994, n. 19.

2. Per le funzioni che rivestono valenza sia ambientale, sia sanitaria, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, emana direttive per l'individuazione della responsabilit  primaria e del soggetto referente per l'esercizio delle stesse.

ARTICOLO 18

(Consulenze e prestazioni a terzi)

1. L'ARPA, nell'ambito delle proprie competenze, puo' fornire consulenze e prestazioni a terzi, pubblici o privati, anche attraverso convenzioni, nel rispetto delle disposizioni fissate dal regolamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e), al fine di evitare incompatibilit  con l'esercizio delle funzioni di controllo ad essa affidate e di non pregiudicare lo svolgimento delle attivita' a favore degli enti di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Le consulenze e le prestazioni di cui al comma 1 sono remunerate secondo un tariffario approvato dalla Giunta regionale, previo parere del comitato regionale di indirizzo e verifica, su proposta del direttore generale. Il tariffario prevede le forme e le modalita', ivi compresi gli abbattimenti, per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1.

ARTICOLO 19

(Personale e dotazioni strumentali dell'ARPA)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono trasferiti all'ARPA il personale, i beni mobili ed immobili, le attrezzature e le dotazioni finanziarie dei settori ambiente, igiene degli ambienti confinati e tossicologico dei presidi multizonali di prevenzione nonche' della sezione decentrata per il controllo delle acque potabili del presidio multizonale di prevenzione di Roma, di cui alla legge regionale 12 febbraio 1988, n. 9, e successive modificazioni. Entro lo stesso termine la Giunta regionale, con propria deliberazione, trasferisce all'ARPA il personale, le attrezzature e le dotazioni finanziarie dei servizi delle aziende USL adibiti prevalentemente alle attivita' di cui all'articolo 3, comma 2. A tal fine i direttori generali delle aziende USL, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano apposita ricognizione, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale. Tale ricognizione tiene conto delle dotazioni esistenti alla data del 31 dicembre 1993 e di quelle eventualmente integrative intervenute sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro trenta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, il direttore generale adotta la pianta organica dell'ARPA, suddivisa per qualifiche funzionali e profili professionali, sulla base di una verifica delle esigenze dei servizi e prestazioni da erogare nel territorio.

4. Qualora non sia possibile ricoprire i posti vacanti

della pianta organica con il personale trasferito ai sensi del comma 1, la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'adozione della pianta organica ai sensi del comma 2, con propria deliberazione, trasferisce all'ARPA personale della Regione e di enti da essa dipendenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 03, comma 2, del d.l. 496/1993, convertito con modificazioni dalla l. 61/1994. Con la stessa deliberazione vengono stabiliti i criteri di equiparazione della qualifiche funzionali e dei profili professionali posseduti con quelli previsti nella pianta organica dell'ARPA.

ARTICOLO 20

(Finanziamento dell'ARPA)

1. Le entrate dell'ARPA sono costituite da:

- a) una quota del fondo sanitario regionale, in attesa dell'individuazione di specifiche risorse finanziarie da destinare all'ARPA, determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione al numero dei posti delle dotazioni organiche dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle aziende USL individuati dall'articolo 19, comma 1, trasferiti all'ARPA, alle relative spese per beni e servizi, ai livelli delle prestazioni erogate, nonché alle spese di investimento;
- b) gli introiti derivanti dall'effettuazione di consulenze e prestazioni erogate a favore di terzi, ai sensi dell'articolo 18, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta regionale;
- c) le somme stanziare nei bilanci di Regione ed enti locali per l'esercizio delle attività assegnate all'ARPA ai sensi dell'articolo 16, comma 3;
- d) proventi derivanti da prestazioni aggiuntive fornite a Regione, enti locali e aziende USL, ai sensi dell'articolo 16, comma 5;
- e) finanziamenti statali aggiuntivi per specifiche finalità;
- f) finanziamenti dell'Unione Europea per progetti specifici;
- g) lasciti e donazioni.

2. Il programma annuale dell'ARPA definisce le quote-parte di finanziamento da destinare alle attività delle sezioni provinciali al fine di garantire livelli adeguati di attività.

3. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per le aziende USL.

ARTICOLO 21

(Norma transitoria)

- 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua, con propria deliberazione, alle disposizioni della presente legge, la deliberazione della Giunta regionale 19 aprile 1995, n. 3140, relativa all'organizzazione ed al funzionamento delle aziende USL e delle aziende ospedaliere.
- 2. Fino alla data dell'effettivo trasferimento all'ARPA

del personale, delle attrezzature e delle dotazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, le funzioni svolte, alla data di entrata in vigore della presente legge, dai presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle aziende USL trasferiti all'ARPA continuano ad essere svolte dai presidi e dai servizi stessi.

ARTICOLO 22

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 12 febbraio 1988, n. 9 e la legge regionale 10 maggio 1990, n. 51 sono abrogate con effetto dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 19, comma 1.

ARTICOLO 23

(Norma finanziaria)

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a), sono istituiti per memoria nel bilancio di previsione della Regione Lazio 1998 i seguenti capitoli così denominati:
Cap. 41110 "Trasferimento all'ARPA della quota ad essa spettante del FSN - parte corrente"
Cap. 41204 "Trasferimento all'ARPA di quota parte del FSN - Spese di investimento".
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1998 BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 2 ottobre 1998.

ALLEGATO 1:

ALLEGATO A

RIPARTO DI COMPETENZE TRA DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE AZIENDE USL E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

IGIENE PUBBLICA: tutela della salute con particolare riguardo alla prevenzione dei rischi di tipo chimico, fisico, biologico per le popolazioni, alla profilassi delle malattie infettive diffuse ed al controllo degli eventi epidemici; igiene edilizia, igiene delle strutture ad uso collettivo e cosmetici.

IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE: tutela della salute nell'ambito dell'alimentazione umana, sia per quanto riguarda l'igiene degli alimenti e dell'acqua destinata al consumo umano, sia per quanto riguarda gli aspetti della nutrizione.

SANITA' VETERINARIA: sanità animale; igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: tutela della salute e sicurezza dei lavoratori attraverso attività di prevenzione e vigilanza, e mediante indagini tecniche e sanitarie dei rischi in ambiente di lavoro.

IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA: controlli impiantistici preventivi e periodici per le funzioni ex ENPI o ANCC.

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

Prevenzione e controllo ambientale con riferimento a: acque superficiali e sotterranee, emissioni ed immissioni atmosferiche, effluenti idrici, suolo e smaltimento dei rifiuti, fattori fisici di inquinamento quali rumore, radioattività ambientale, radiazioni non ionizzanti, analisi dei grandi rischi industriali.

Supporto tecnico-analitico ai Servizi del dipartimento di prevenzione delle aziende USL in caso di eventi epidemici, sia di tipo infettivo che tossico, per i quali sia identificata una matrice ambientale di rischio.

Supporto tecnico-analitico al dipartimento di prevenzione delle aziende USL per le funzioni di igiene degli alimenti.

Supporto tecnico-analitico per l'analisi dei rischi in ambiente di lavoro.